



COMUNE DI CAPACI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE N. 57 DEL 10/08//2021

OGGETTO: Misure straordinarie Ferragosto 2021 — Divieto assoluto di stazionamento e di assembramento - Delimitazione e chiusura spiagge. Divieto di detenzione e trasporto legna, bottiglie di vetro e superalcolici, materiali da campeggio e bivacco – Regolamentazione traffico e sosta.

IL SINDACO

Considerato che nel periodo di Ferragosto, con particolare riferimento alla notte fra il 14 ed il 15 agosto, le spiagge del litorale di Capaci, vengono prese d'assalto da un numero esorbitante di persone, tra cui è invalsa la consuetudine di procedere all'accensione incontrollata di falò, in violazione dell'art. 3 punto 6 del D.D.G. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 01 giugno 2007;

Rilevato, inoltre, che in occasione del Ferragosto tutto il litorale è ridotto in uno stato degradante che dà disdoro e danneggia la vocazione turistica del paese;

Atteso che negli anni precedenti, nel periodo di Ferragosto, è invalsa la consuetudine di accampamenti con apposizione di tende e di falò che causano, oltre una situazione di preoccupante ordine pubblico, anche problemi di ordine igienico-sanitarie, resi ancora più preoccupanti in relazione all'emergenza sanitaria di cui all'attuale decreto del Ministero della Salute del 25.06.2021 circa le misure di contenimento del virus covid19 che ad oggi impongono nella Regione Siciliana il divieto di assembramento, il mantenimento della distanza interpersonale e l'uso della mascherina al chiuso;

Preso atto che l'art.9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n.52, come introdotto dall'art.3, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n.105, ha stabilito che, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, l'accesso a diversi servizi e attività tra i quali servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, e altro;

Rilevato che la normativa dell'emergenza in materia di rispetto delle misure anti-covid, oltre a prevedere controlli e sanzioni da parte delle Forze di Polizia, ha fatto leva sul principio della c.d. "responsabilizzazione dei cittadini" e che, in tale contesto, anche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e della c.d. "sicurezza partecipata", appare necessario ed urgente coinvolgere tutti gli attori operanti sul territorio comunale, ivi inclusi i titolari di pubblici esercizi e delle attività commerciali;

Viste le numerose segnalazioni da parte di residenti che lamentano l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro e di ogni altro tipo di rifiuto, al di fuori degli appositi contenitori;

Considerato, inoltre, che, a causa dell'alto numero di fuochi accesi negli anni passati, il fenomeno ha assunto proporzioni non tollerabili e difficilmente contrastabili con i normali mezzi a disposizione delle Forze dell'Ordine;

Ritenuto, che negli anni passati si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica e privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei residui (tizzoni ardenti) dell'attività di accensione dei fuochi;

Rilevato che nel predetto periodo di Ferragosto, è invalsa la consuetudine di migliaia di giovani di radunarsi sulle spiagge libere, con conseguente concreto pericolo di creare occasioni di assembramento non controllabili, né contrastabili, anche in considerazione del l'esiguo numero di personale di forze dell'ordine e di personale volontario preposto alla sorveglianza.

Valutato, che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti,

C. G.

già vietati da Decreti del Direttore Generale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale potenzialmente idoneo all'accensione dei suddetti fuochi nel periodo di tempo solitamente dedicato a queste attività (dalle ore 08.00 del 13 agosto alle ore 20.00 del 16 agosto);

Ritenuto, necessario provvedere al fine di evitare assembramenti vietati dalla normativa emergenziale in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19;

Viste le proprie Ordinanze Sindacali n. 51 del 23.07.2021 relativa alla stagione estiva anno 2021 con la quale sono state adottate misure per la prevenzione e vigilanza negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazione; n.53 del 28.07.2021 e n.54 del 04.08.2021 relative ad ulteriori misure relative alla chiusura delle attività di somministrazione dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari e la chiusura dalle ore 20,00 alle ore 6,00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di bevande in bottiglia e in lattina presenti sul territorio;

Rilevato che con l'ordinanza n.51 del 23.07.2021, è stata disposta, altresì, la chiusura veicolare del piazzale XXIII Maggio e della via del Mediterraneo "3 Ottobre 2013", eccetto residenti/dimoranti e proprietari di immobili e del varco n.3 situato sulla via Riccione dalle ore 21,00 alle ore 6,00 fino al 24.08.2021;

Dato atto, altresì, di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza e di viabilità, anche in considerazione di atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia all'incolumità delle persone;

Letto il D.L. 20 Febbraio 2017 n.14, coordinato con la legge di conversione 18 Aprile 2017, n.48 recante:"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città, nonché la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – prot.nr.4228 del 23.05.2017, avente per oggetto "Legge 18 aprile 2017, n.48. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 Febbraio 2017, n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città";

Richiamate:

- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le Linee guida della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 26.07.2018, aventi ad oggetto le *"Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'art.5, co.1, D.L.20.02.2017 n.14 conv.con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n.48;*

Preso atto dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cfr. il Consiglio di Stato, Sez.II, con il recente Decreto n.2028 del 17 aprile 2020; T.A.R. Lazio, sez.II ter, dec., 15 maggio 2020, n.3829) che, confermando una precedente statuizione al riguardo (cfr. decr.n.1553/2020), ha ritenuto legittima l'introduzione, mediante un ordinanza sindacale, di restrizioni nel territorio comunale quale misura di contenimento connessa all'emergenza Coronavirus e adottate nell'interesse collettivo sicuramente prevalente rispetto a quello individuale;

Considerato che occorre adottare misure finalizzate ad un bilanciato e razionale contenimento dei flussi di movimento delle persone che riducano quanto più possibile le occasioni di assembramento, con particolare riferimento alle località balneari;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

- **VIETARE dalle ore 19.00 del 14 agosto 2021 alle ore 07.00 del 15 agosto 2021**, qualsiasi accesso o balneazione ovvero stazionamento e assembramento di persone, nei tratti di spiaggia libera del Comune di Capaci, al fine di garantire una adeguata prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19 di cui alla vigente normativa governativa;
- **VIETARE dalle ore 19,00 del 14 agosto 2021 alle ore 06,00 del 15 agosto 2021**; l'accesso di ogni tipo di veicolo (a motore, biciclette, veicoli elettrici e monopattini) nel piazzale XXIII Maggio e nella via del Mediterraneo, eccetto residenti/dimoranti e proprietari di immobili;
- Per il **14 agosto 2021** è fatto obbligo agli stabilimenti balneari, ricadenti su area demaniale o privata, **la chiusura alle ore 21,00** di ogni attività di somministrazione e di intrattenimento, al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento;
- **VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2021 sino alle ore 20.00 del 15 agosto 2021**, la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale di Capaci;
- **VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2021 alle ore 20.00 del 15 agosto 2021** la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto con qualsiasi mezzo, nell'area a valle dell'autostrada, di tende, tendaggi,

- gazebo e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'apposizione di tende e accampamenti di qualsiasi tipo e genere sulla spiaggia ed il litorale di Capaci;
- **VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2021 alle ore 20.00 del 15 agosto 2021** la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, nell'area a valle dell'autostrada, con qualsiasi mezzo, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l'attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all'interno del locale e fatta salva l'attività lavorativa dei distributori all'ingrosso delle suddette bevande in favore delle attività commerciali presenti *in loco*, purché adeguatamente dimostrata con relativo D.D.T.;
 - **DIVIETO** di introdurre, a chiunque, bevande in bottiglie di vetro nella spiaggia di Capaci;
 - **DIVIETO** di detenzione di alcolici e superalcolici o bibite in vetro al di fuori dei pubblici esercizi;
 - **DIVIETO** di apposizione di tende ed accampamenti di qualsiasi genere che possa occupare la spiaggia ed il litorale;
 - **DIVIETO ASSOLUTO** di accensione fuochi e falò nel litorale e nella spiaggia;
 - **OBBLIGO** in capo ai gestori dei parcheggi privati che insistono nel litorale di Capaci di trasmettere al Comune di Capaci ed alla locale Stazione dei Carabinieri, **entro le ore 12.00 del 13 agosto 2021**, la comunicazione della capienza massima di autoveicoli, avendo cura di non favorire situazioni di assembramento;
 - **CHE** le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, assicurino il rispetto della presente Ordinanza, mediante appositi controlli.
 - **PRECISARE** che la presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza e ogni altra disposizione emanata afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento limitatamente al periodo dalle ore **08.00 del 13 agosto 2021 alle ore 20.00 del 15 agosto 2021**,

AVVERTE

- Che l'inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *“L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”*;
- Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge o gli articoli dell'ordinanza non indicano una specifica sanzione, si applica il disposto di cui all'art.7 bis del D. Lgs.267/2000, sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- Che l'inosservanza delle suddette limitazioni, in caso di *“tumulti o gravi disordini”*, oppure *“qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose”* o, comunque, se il comportamento costituisca *“un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”*, potrà comportare la valutazione dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 100 TULPS, in materia di pubblici esercizi.
- Che l'inosservanza delle normative anti Covid-19, in tema di distanziamento interpersonale e di divieto di assembramenti, di obbligo sull'uso della mascherina comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie al massimo edittale e la chiusura dell'attività commerciale da giorni 5 a giorni 30. Le violazioni delle persone e dei titolari di attività o esercizi commerciali alle misure di contenimento del virus covid19, ai sensi dell'art. 2, c. 1, D.L. 16 Maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 Luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00. E' prevista la chiusura provvisoria di attività o esercizi ex art.2, comma 2, D.L.33/2020 e la chiusura di attività o esercizi ex art.2 comma 1 D.L. 33/2020;
- Che chiunque abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Palermo, o, in via alternativa, mediante ricorso straordinario da proporre, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

- che l'Area I- Segreteria provveda alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e

Lu

sul sito istituzionale del Comune di Capaci e alla trasmissione della presente ordinanzaa:

- alla Prefettura di Palermo;
- alla Presidente della Regione Siciliana;
- alla Questura di Palermo;
- all'Assessorato al Territorio ed Ambiente;
- al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
- al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Carini;
- al Corpo di Polizia Municipale ed alla Capitaneria di Porto di Palermo.

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di informare della presente Ordinanza tutti i titolari di pubblici esercizi interessati

INVITA

I rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i componenti del Corpo di Polizia Municipale, i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato presenti e tutti i gestori di attività commerciali a sensibilizzare tutti gli avventori al pieno rispetto della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Capaci, 10.08.2021

**Il Responsabile dell'Area III-P.M.
(Comm. P.M. G. Baiamonte)**



**Il Sindaco
(Pietro Puccio)**

